



Diritti umani, ambiente e responsabilità delle imprese. Il Parlamento Europeo vara la *due diligence* obbligatoria delle catene di approvvigionamento



23/12/2020



DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, ENERGIA E AMBIENTE, COMPLIANCE

Roberto A. Jacchia
Esmeralda Dedej

In data 11 settembre 2020, la Commissione Giuridica del Parlamento Europeo ha presentato alla Commissione Europea la Proposta di Relazione recante raccomandazioni concernenti la *due diligence* obbligatoria e la responsabilità delle imprese¹ nella catena di approvvigionamento². Il progetto si basa sugli studi effettuati dalla Commissione che dimostrano come l'influenza delle imprese sulla società e sull'ambiente abbia assunto un ruolo

sempre più centrale. La globalizzazione dell'economia ha però determinato impatti negativi sui diritti umani, in particolare per quanto concerne i diritti sociali e del lavoro, l'ambiente e la buona *governance*. La crisi pandemica del Covid-19, oltre ad aggravare le disuguaglianze socio-economiche, ha posto in evidenza alcune criticità che interessano le catene di approvvigionamento mondiali e la facilità con cui le imprese sono in grado di

¹ Commissione Giuridica del Parlamento Europeo 2020/2129(INL) del 11.09.2020, Proposta di risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese.

² Direzione generale della Giustizia e dei consumatori, gennaio 2020, *Study on the due diligence requirements through the supply chain*.



trasferire in altre giurisdizioni gli impatti negativi che interessano le loro attività.

Secondo gli studi della Commissione, attualmente solo il 37% delle imprese interpellate adotta modelli di *due diligence* in materia di ambiente e diritti umani e solo il 16% copre l'intera catena di approvvigionamento, ragion per cui il Parlamento Europeo ha sottolineato la necessità di rafforzare i requisiti europei per le imprese al fine di prevenire abusi dei diritti umani e danni ambientali e fornire alle vittime l'accesso ad adeguati rimedi.

Con la Direttiva 2014/95³, il Parlamento aveva dato il via alla prima iniziativa

relativa alla divulgazione di informazioni di carattere non strettamente finanziario da parte delle imprese, prevedendo l'obbligo delle imprese di interesse pubblico di grandi dimensioni di redigere annualmente una c.d. *non-financial disclosure* (dichiarazione di carattere non finanziario) sugli aspetti ambientali, sociali, sui diritti umani e sulla lotta contro la corruzione attiva e passiva interessanti le loro attività⁴. Prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2014/95, l'unico riferimento alla *non-financial disclosure* era contenuto nell'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma della Direttiva 2013/34 contenente norme di armonizzazione in materia di bilanci⁵. Questa disposizione

³ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.10.2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, GUUE L 330 del 15.11.2014.

⁴ L'articolo 1 della Direttiva 2014/95, intitolato "Modifiche alla Direttiva 2013/34/UE", che inserisce l'articolo 19bis, al paragrafo 1, dispone: "... Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

- a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;
- b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
- c) il risultato di tali politiche;
- d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;
- e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

La dichiarazione di carattere non finanziario di cui al primo comma contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e ne sono collettivamente responsabili, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.

Nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, specificando lo standard seguito...".

⁵ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante

si è dimostrata concretamente inadeguata, in quanto si limita a raccomandare alle imprese di dichiarare le informazioni attinenti all'ambiente e al personale soltanto se lo ritengono opportuno.

Inoltre, l'articolo 1 della Direttiva 2014/95 non produce effetti integralmente vincolanti introducendo il principio del c.d. *comply or explain*, per il quale le imprese che non adottano alcuna politica in materia ambientale e sociale⁶ hanno la possibilità di continuare a non farlo purché forniscano una adeguata spiegazione dei motivi della loro scelta. Inoltre, la presenza nella Direttiva di una clausola di c.d. *safe harbour* concede alle imprese, in casi eccezionali, una parziale e motivata omissione delle informazioni richieste, vale a dire, qualora si tratti di sviluppi imminenti o questioni che formano oggetto di negoziazione la cui divulgazione potrebbe compromettere seriamente la posizione dell'impresa. Infine, la

disciplina della Direttiva 2014/95 non prevede particolari sanzioni in caso di mancata adozione del *report* non finanziario.

Oltre alla rilevata inadeguatezza della normativa in vigore, l'opportunità della sua revisione discende anche dallo Studio⁷ effettuato dalla Commissione sulle opzioni per regolare i requisiti di *due diligence* delle catene di approvvigionamento, pubblicato il 20 febbraio 2020. Nello specifico, in seguito alla raccolta di informazioni da parte degli *stakeholder*, vale a dire, imprese di tutte le dimensioni ed operanti in tutto il mondo, lo Studio ha evidenziato che solo un'impresa su tre ha adottato una politica di *due diligence* che abbia tenuto conto dei diritti umani ed ambientali. Lo Studio ha inoltre sottolineato che gli stessi *stakeholder* avvertono la necessità di una regolamentazione a livello sovranazionale che renda vincolanti le misure in materia di *due diligence* non economica.

modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, GUUE L 182 del 29.6.2013.

L'articolo 19 della Direttiva 2013/34, intitolato "Contenuto della relazione sulla gestione", al paragrafo 1, dispone: "... La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto offre un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità dell'attività della medesima. L'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività o della situazione dell'impresa, sia i fondamentali indicatori di risultato finanziari sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi...".

⁶ Il considerando 7 della Direttiva 2014/95 dispone: "... Nel caso in cui le imprese siano tenute a elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario, tale dichiarazione dovrebbe contenere, per quanto concerne gli aspetti ambientali, informazioni dettagliate riguardanti l'impatto attuale e prevedibile delle attività dell'impresa sull'ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l'impiego di risorse idriche e l'inquinamento atmosferico. Per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni fornite nella dichiarazione possono riguardare le azioni intraprese per garantire l'uguaglianza di genere, l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità. Per quanto concerne i diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la dichiarazione di carattere non finanziario può includere informazioni sulla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e/o sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva...".

⁷ Lo Studio, condotto dal *British Institute of International and Comparative Law, Civic Consulting e LSE Consulting*, si è concentrato sui requisiti di *due diligence* per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto degli abusi dei diritti umani, inclusi i diritti dei bambini e le libertà fondamentali, lesioni fisiche gravi o rischi per la salute, danni ambientali e clima.



A tal proposito, durante un *webinar* tenutosi il 29 aprile 2020, il Commissario Europeo per la Giustizia, *Didier Reynders*, ha annunciato che, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Programma di lavoro della Commissione per il 2021⁸ e del c.d. *Green Deal* europeo⁹, le nuove regole recanti obblighi in tema di *non-financial reporting* dovranno essere rese obbligatorie, intersettoriali ed esecutive, con la previsione di sanzioni in caso di inosservanza.

La Proposta accoglie altresì i suggerimenti della Direzione Generale per le Politiche Estere del Parlamento Europeo (DG EXPO)¹⁰, che ha segnalato

la necessità di introdurre l'obbligo di *due diligence* in materia di diritti umani e ambientali non solo nei confronti delle società di interesse pubblico di grandi dimensioni, e bensì nei confronti di tutti i soggetti che erogano servizi o producono beni nel mercato interno¹¹ (ad eccezione delle microimprese, che potranno esserne esentate¹²), e di come gli *standard* di diligenza richiesti debbano riferirsi a tutta la filiera produttiva¹³.

La Proposta, che ripete la sua ispirazione dai Principi Guida delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani¹⁴ e dalle Linee Guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali¹⁵, invita gli Stati Membri a

⁸ Com. Comm. COM(2020) 690 final del 19.10.2020, *Commission Work Programme 2021 - A Union of vitality in a world of fragility*.

⁹ Com Comm. COM(2019) 640 final del 11.12.2019. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

¹⁰ Parlamento Europeo, Direzione Generale per le Politiche Estere PE603.504 del giugno 2020, *Human Rights Due Diligence Legislation - Options for the EU*.

¹¹ L'articolo 1 della Proposta, intitolato "Oggetto e finalità", al paragrafo 1, dispone: "... La presente direttiva mira a garantire che le imprese che operano nel mercato interno adempiano al loro dovere di rispettare i diritti umani, l'ambiente e la buona governance, e non causino o contribuiscano a rischi per i diritti umani, l'ambiente e la buona governance nelle loro attività, anche in riferimento alle loro relazioni d'affari.

A tal fine, essa stabilisce obblighi minimi applicabili alle imprese in virtù dei quali queste ultime sono tenute a individuare, prevenire, far cessare, attenuare, controllare, divulgare, riferire, affrontare e correggere i rischi che tali attività possono comportare per i diritti umani, l'ambiente e la buona governance. Coordinando le garanzie per la tutela dei diritti umani, dell'ambiente e della buona governance, tali obblighi di dovuta diligenza sono volti a migliorare il funzionamento del mercato interno..."

¹² L'articolo 2 della Proposta, intitolato "Ambito di applicazione", al paragrafo 3 dispone: "... Gli Stati membri possono esentare le microimprese quali definite nella direttiva 2013/34/UE dal rispetto degli obblighi istituiti dalla presente direttiva..."

¹³ L'articolo 1 della Proposta di Direttiva, al paragrafo 2, dispone: "... La presente direttiva mira inoltre a garantire che le imprese possano essere ritenute responsabili dei loro impatti negativi sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance lungo tutta la loro catena di valore..."

¹⁴ Risoluzione ONU 17/4 del 16.06.2011, *Principi Guida su Imprese e Diritti Umani*.

L'articolo 13 dei Principi Guida dispone: "... La responsabilità di rispettare i diritti umani richiede che le imprese: a) evitino di causare o contribuire a impatti negativi sui diritti umani attraverso le proprie attività e affrontino tali impatti quando si verificano; b) cercano di prevenire o mitigare gli impatti negativi sui diritti umani che sono direttamente collegati alle loro operazioni, prodotti o servizi dalle loro relazioni commerciali, anche se non hanno contribuito a tali impatti ..."

L'articolo 15 dei Principi Guida dispone: "... Per far fronte alla loro responsabilità di rispettare i diritti umani, le imprese devono disporre di politiche e processi adeguati alle loro dimensioni e circostanze, tra cui: a) un impegno politico per far fronte alla propria responsabilità di rispettare i diritti umani; b) un processo di due diligence sui diritti umani per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto del modo in cui affrontano il loro impatto sui diritti umani; c) processi per consentire rimedio a qualsiasi impatto negativo sui diritti umani che causano o al quale contribuiscono..."

¹⁵ OCSE 2011, *Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali*. L'articolo II delle Linee Guida, nella Parte I, lettera A), dispone: "... Le imprese dovrebbero: contribuire al progresso economico, sociale e ambientale per realizzare uno sviluppo sostenibile; rispettare i diritti umani internazionalmente riconosciuti delle persone interessate dalle loro attività; incoraggiare la

non fornire sostegni statali alle imprese che non rispettano gli obiettivi della Proposta. Il Parlamento chiede altresì di includere l'obbligo di *due diligence* per le imprese statali, che dovrebbero appaltare servizi esclusivamente ad appaltatori che adottano un modello di *due diligence*¹⁶. In ogni caso, gli Stati Membri potrebbero incoraggiare l'adozione di strategie coordinate per le imprese operanti nello stesso settore economico, al fine di armonizzarne l'operato¹⁷.

Inoltre, gli Stati Membri dovranno provvedere all'istituzione di un'Autorità nazionale incaricata alla supervisione sulla corretta attuazione degli obblighi di *due diligence* nelle attività aziendali. Le Autorità dovranno indagare sull'implementazione delle norme della

direttiva e concedere alle imprese un termine per adottare provvedimenti correttivi qualora rilevino delle irregolarità o carenze¹⁸.

Le imprese, a loro volta, sono chiamate ad adottare un'adeguata metodologia di monitoraggio al fine di individuare le attività che potrebbero avere un impatto negativo su diritti umani, ambiente e *governance* sociale aziendale¹⁹. Se non vengono rilevate criticità, le imprese dovranno pubblicare un *report* comprensivo della loro valutazione. Qualora invece dal monitoraggio si identifichino delle aree di rischio, le imprese dovranno attuare una strategia di *due diligence*, indicando i rischi rilevati ed il modo in cui si impegnano ad evitarli in futuro, determinandone una scala di priorità²⁰.

formazione di capitale umano, in particolare creando opportunità di occupazione e favorendo le opportunità di formazione dei dipendenti; mettere in atto una due diligence basata sul rischio, ad esempio integrandola nei sistemi di gestione del rischio d'impresa, al fine di identificare, prevenire e mitigare l'impatto negativo, potenziale o effettivo, descritto ai paragrafi 11 e 12 e rendere conto di come tale impatto viene affrontato. La natura e l'estensione della due diligence dipendono dalle circostanze di una particolare situazione; evitare di provocare o contribuire con le proprie attività all'impatto negativo nelle materie trattate dalle Linee Guida e prendere le misure opportune quando tale impatto si verifichi; cercare di prevenire o minimizzare un impatto negativo quando, pur non avendo contribuito a provocarlo, tale impatto sia tuttavia direttamente legato alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro servizi in virtù di un rapporto commerciale. Con ciò non si intende trasferire la responsabilità dall'entità che ha causato un impatto negativo all'impresa con cui essa intrattiene un rapporto commerciale; oltre a contrastare l'impatto negativo sulle materie trattate dalle Linee Guida, incoraggiare, per quanto possibile, i propri partner commerciali, compresi fornitori e subcontraenti, ad applicare principi di comportamento imprenditoriale responsabile conformi alle Linee Guida..."

¹⁶ Il considerando 15 della Proposta dispone: "... Per le imprese possedute o controllate dallo Stato, l'adempimento degli obblighi di dovuta diligenza dovrebbe esigere che esse appaltino la prestazione di servizi a imprese che abbiano ottemperato agli obblighi di dovuta diligenza. Gli Stati membri sono incoraggiati a non fornire un sostegno statale straordinario alle imprese che non rispettano gli obiettivi della presente direttiva..."

¹⁷ L'articolo 13 della Proposta, intitolato "Piani d'azione settoriali in materia di dovuta diligenza", al paragrafo 1, dispone: "... Gli Stati membri possono incoraggiare l'adozione, da parte delle imprese, di piani d'azione settoriali in materia di dovuta diligenza volti a coordinare le strategie di dovuta diligenza delle imprese nell'ambito di un settore economico..."

¹⁸ L'articolo 15 della Proposta, intitolato "Indagini sulle imprese", al paragrafo 1, dispone: "... Le autorità competenti degli Stati membri hanno la facoltà di condurre indagini onde garantire l'ottemperanza delle imprese agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Le autorità competenti sono autorizzate a effettuare controlli sulle imprese e colloqui con le parti interessate coinvolte o potenzialmente coinvolte o i loro rappresentanti..."

¹⁹ L'articolo 4 della Proposta, intitolato "Strategia di dovuta diligenza", al paragrafo 2, dispone: "... Le imprese determinano e valutano in modo continuativo, mediante un'adeguata metodologia di monitoraggio, se le loro operazioni e le loro relazioni d'affari causano o contribuiscono a rischi per i diritti umani, l'ambiente o la governance..."

²⁰ L'articolo 4 della Proposta, al paragrafo 4, dispone: "... Se individua dei rischi, l'impresa stabilisce una strategia di dovuta diligenza. Detta strategia:

i) specifica i rischi che l'impresa ha individuato come probabilmente presenti nelle sue operazioni e nelle sue relazioni d'affari, e il relativo livello di gravità e di urgenza;

Tale strategia, la cui efficacia e adeguatezza dovrà venire rivalutata a consuntivo di anno in anno²¹, verrà resa pubblica e gratuitamente accessibile. Gli Stati Membri sono chiamati a verificare la gratuità del servizio e l'adozione effettiva di tali strategie, nonché ad istituire piattaforme centralizzate affinché le imprese possano caricare i contenuti adottati²².

La Proposta richiede, inoltre, che sia resa obbligatoria la costituzione di un meccanismo di reclamo interno ad ogni impresa, il cui compito sia quello di garantire ai soggetti interessati risposte tempestive su eventuali perplessità in merito all'esistenza di rischi²³. Le imprese, che saranno obbligate a rendere pubblici i reclami, saranno tenute

a corrispondere risarcimenti per i danni causati²⁴.

Fermo restando che le imprese non saranno esenti dalla responsabilità civile anche qualora rispettino gli obblighi di *due diligence*²⁵, gli Stati Membri dovranno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per il loro mancato rispetto²⁶.

Il Commissario Europeo per la Giustizia ha recentemente dichiarato che la Commissione lancerà una consultazione pubblica sull'iniziativa nelle prossime settimane. L'adozione della direttiva è prevista nel primo trimestre del 2021 e la sua entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

ii) rende pubbliche informazioni dettagliate, pertinenti e significative sulla catena del valore dell'impresa, compresi i nomi, le sedi e altre informazioni pertinenti riguardanti le filiali, i fornitori e i partner commerciali in detta catena del valore;

iii) indica le politiche e le misure che l'impresa intende adottare al fine di far cessare, prevenire o attenuare tali rischi;

iv) stabilisce una politica di determinazione delle priorità per i casi in cui l'impresa non è in grado di affrontare tutti i rischi contemporaneamente. Le imprese prendono in considerazione il livello di gravità e di urgenza dei diversi rischi presenti, la loro portata, la loro entità e la loro eventuale irrimediabilità e, se necessario, utilizzano la politica di determinazione delle priorità per affrontarli;

v) indica la metodologia seguita per la definizione della strategia, compresi i portatori di interessi consultati...".

²¹ L'articolo 8 della Proposta, intitolato "Valutazione e revisione della strategia di dovuta diligenza", al paragrafo 1 dispone: "... Le imprese valutano l'efficacia e l'adeguatezza della loro strategia di dovuta diligenza almeno una volta l'anno e, se necessario, la rivedono di conseguenza...".

²² L'articolo 6 della Proposta, intitolato "Pubblicazione e comunicazione della strategia di dovuta diligenza", al paragrafo 1, dispone: "... Gli Stati membri provvedono affinché le imprese rendano la loro strategia di dovuta diligenza pubblicamente disponibile e accessibile gratuitamente, in particolare sui siti web delle imprese...".

²³ L'articolo 9 della Proposta, intitolato "Meccanismi per il trattamento dei reclami", al paragrafo 1, dispone: "... Le imprese istituiscono, sia come sistema di allarme rapido per sensibilizzare ai rischi che come sistema di riparazione, un meccanismo per il trattamento dei reclami che consente ai portatori di interessi di esprimere le loro preoccupazioni in merito all'esistenza di rischi per i diritti umani, per l'ambiente o per la governance. Gli Stati membri assicurano che le imprese siano in grado di prevedere un siffatto meccanismo attraverso accordi di collaborazione con altre imprese od organizzazioni...".

²⁴ L'articolo 10 della Proposta, intitolato "Riparazione extragiudiziale", al paragrafo 1 dispone: "... Gli Stati membri provvedono affinché, quando si rende conto, in particolare attraverso il suo meccanismo di trattamento dei reclami, di aver causato un danno o di avervi contribuito, l'impresa preveda una riparazione o collabori ai fini della stessa...".

²⁵ L'articolo 20 della Proposta, intitolato "Responsabilità civile", dispone: "... Il fatto che un'impresa abbia esercitato la dovuta diligenza in conformità degli obblighi di cui alla presente direttiva non esonera l'impresa dall'eventuale responsabilità civile nella quale può incorrere a norma del diritto nazionale...".

²⁶ L'articolo 19 della Proposta, intitolato "Sanzioni", al paragrafo 1, dispone: "... Gli Stati membri prevedono sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive...".





Roberto A. Jacchia

PARTNER



r.jacchia@dejalex.com



+39 02 72554.1



Via San Paolo 7
20121 - Milano



Esmeralda Dedej

ASSOCIATE



e.dedej@dejalex.com



+32 (0)26455670



Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

